

Ordinanza concernente i compiti territoriali dell'esercito (OCTer)

del 29 ottobre 2003 (Stato 18 novembre 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995¹;
visto l'articolo 9 dell'organizzazione dell'esercito del 3 febbraio 1995²;
visto l'articolo 3^{bis} capoverso 5 della legge federale del 22 giugno 1877³ sulla
polizia delle acque,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina l'assunzione dei compiti territoriali da parte dell'esercito.

² Essa è applicabile a tutti gli impieghi dell'esercito in Svizzera nonché ai provvedimenti preparatori in situazione normale.

Art. 2 Compiti

¹ I compiti territoriali comprendono la garanzia della collaborazione civile-militare e le attività negli ambiti specifici del servizio territoriale.

² Gli ambiti specifici del servizio territoriale sono:

- a. la protezione di opere civili destinate ad assicurare le esigenze essenziali (opere AEE);
- b. i provvedimenti necessari dal punto di vista militare nel campo dell'economia energetica;
- c. il servizio militare d'assistenza e l'appoggio nel settore dei rifugiati.

Art. 3 Competenze e coordinamento

¹ I compiti territoriali sono assunti dallo Stato maggiore di condotta dell'esercito, dai comandanti delle regioni territoriali e dai membri del servizio ausiliario «Servizio territoriale» degli stati maggiori.

² I compiti territoriali sono assunti d'intesa con le autorità civili, considerando le competenze, le esigenze della popolazione e la vulnerabilità delle basi essenziali.

RU **2003** 4033

¹ RS **510.10**

² [RU **1995** 5341. RU **2003** 4027 art. 14]. Vedi ora l'O dell'AF del 4 ott. 2002 sull'organizzazione dell'esercito (RS **513.1**).

³ RS **721.10**

Art. 4 Organizzazione territoriale

¹ Per la ripartizione delle competenze sono definiti quattro settori d'impiego territoriali:

- a. regione territoriale 1, comprendente i Cantoni BE, FR, GE, JU, NE, VD, VS;
- b. regione territoriale 2, comprendente i Cantoni AG, BL, BS, LU, NW, OW, SO;
- c. regione territoriale 3, comprendente i Cantoni GR, SZ, TI, UR, ZG;
- d. regione territoriale 4, comprendente i Cantoni AI, AR, GL, SG, SH, TG, ZH.

² Ogni regione territoriale dispone di uno stato maggiore; ogni Cantone vi è rappresentato con uno stato maggiore di collegamento territoriale cantonale.

³ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può, su proposta del comandante in capo dell'esercito o del capo dell'esercito, modificare i limiti dei settori d'impiego territoriali in funzione degli impieghi.

Art. 5 Responsabilità nella condotta e nella collaborazione civile-militare

¹ Di regola, i comandanti delle regioni territoriali conducono gli impieghi sussidiari e dirigono il coordinamento della cooperazione civile-militare.

² Gli stati maggiori delle regioni territoriali sono gli organi di collegamento militari con gli organi di condotta civili dei Cantoni e con altri uffici e organizzazioni nei loro settori di competenza.

Art. 6 Protezione di opere civili destinate ad assicurare le esigenze esistenziali

¹ L'esercito protegge le opere civili destinate ad assicurare le esigenze esistenziali basilari contro azioni di forza, occupazioni da parte di persone non autorizzate e atti di sabotaggio.

² I provvedimenti dell'esercito hanno carattere sussidiario e consentono alle autorità civili di:

- a. mantenere la loro capacità di condotta;
- b. assicurare le esigenze esistenziali basilari della popolazione;
- c. garantire l'efficienza funzionale di imprese importanti per assicurare l'approvvigionamento economico del Paese.

³ Le autorità civili della Confederazione e dei Cantoni, nonché i servizi specializzati competenti annunciano le opere AEE. L'esercito rileva, valuta e cataloga tali opere.

⁴ Gli uffici civili chiedono la protezione delle opere AEE catalogate al Consiglio federale, il quale decide in merito. Il comando dell'esercito ordina la protezione.

⁵ I proprietari e i gestori delle opere AEE sono responsabili delle misure di protezione di carattere edile e della sicurezza all'interno del perimetro dell'opera.

Art. 7 Provvedimenti necessari dal punto di vista militare nel campo dell'economia energetica

¹ I provvedimenti necessari dal punto di vista militare nel campo dell'economia energetica comprendono misure, determinate dall'impiego, volte a influire su:

- a. l'abbassamento preventivo del livello dell'acqua dei bacini di accumulazione;
- b. la disattivazione e la riattivazione di centrali nucleari;
- c. la commutazione, la disattivazione e la rimozione di linee elettriche aeree;
- d. la disattivazione e la riattivazione di oleodotti e gasdotti.

² Il comando dell'esercito può chiedere agli organi civili competenti l'esecuzione delle misure.

³ Se l'esercito presta servizio attivo, il Consiglio federale può delegare al comandante in capo dell'esercito la competenza per l'abbassamento del livello dell'acqua dei bacini di accumulazione.

Art. 8 Servizio militare d'assistenza e appoggio nel settore dei rifugiati

¹ Il servizio militare d'assistenza assiste i:

- a. militari stranieri accolti in Svizzera come internati militari;
- b. militari stranieri caduti in mano svizzera come prigionieri di guerra;
- c. prigionieri di guerra di altri Stati, affidati alla custodia della Svizzera da organizzazioni internazionali.

² Il comando dell'esercito determina il numero e il settore dei campi da allestire e gestire per alloggiare i differenti gruppi di persone.

³ Il comandante della regione territoriale competente nomina un comandante responsabile per ogni campo.

⁴ Il comando dell'esercito emana regolamenti per la gestione dei campi.

⁵ Il servizio militare d'assistenza può parimenti accogliere ed alloggiare persone civili, se i mezzi degli organi civili non sono sufficienti.

Art. 9 Esecuzione

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 16 novembre 1994⁴ concernente i compiti territoriali e il servizio territoriale (OSTer) è abrogata.

⁴ [RU 1995 207]

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.